

DETERMINAZIONE DIRETTORE

Numero del provvedimento	
Data del provvedimento	
Oggetto	Personale dipendente
Contenuto	ACCORDO INDIVIDUALE PER LA PRESTAZIONE IN LAVORO AGILE

Ufficio/Struttura	DIRETTORE SDS
Resp. Ufficio/Struttura	LOMI STEFANO
Resp. del procedimento	LOMI STEFANO
Parere e visto di regolarità contabile	

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Allegati Atto		
Allegato	N.Pagine allegato	Oggetto Allegato
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
1	6	schema di accordo



SOCIETA' DELLA SALUTE
DELLA VALDINIEVOLE
Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)
Codice Fiscale 91025730473

IL DIRETTORE

Vista la Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del servizio sanitario nazionale” e successive modificazioni che al Capo III bis “Società della salute” disciplina finalità, funzioni e assetti organizzativi delle Società della salute in Toscana;

Premesso che con atto ai rogiti del Segretario Comunale del Comune di Montecatini Terme, registrati in data 02.02.10 N° Rep. 4877 sono stati sottoscritti lo Statuto e la Convenzione della Società della Salute della Valdinievole, con la quale sono state conferite a quest'ultima anche la gestione delle attività socio-sanitarie e socio-assistenziali di cui all'art. 71 bis comma 3 lett. c) e d) della L.R. n. 40/2005 s.m.i, e la gestione all'interno di queste del Fondo della non autosufficienza;

Preso atto che con la delibera dell'Assemblea dei soci n. 13 del 02 dicembre 2019 si è provveduto al rinnovo, per ulteriori 10 (dieci) anni, dal 14.01.2020 al 13.01.2030, dello Statuto e della Convenzione della Società della Salute della Valdinievole approvati con delibera dell'Assemblea dei Soci n. 16 del 23.11.2009;

Preso atto della delibera dell'Assemblea dei soci n. 2 del 20.02.2020 ad oggetto “Statuto e Convenzione della SdS Valdinievole: rinnovo per il periodo 14.01.2020 – 13.01.2030. Presa d'atto della ratifica da parte dei Comuni facenti parte del Consorzio della SdS Valdinievole”;

Dato atto che l'art. 71-bis della L.R. n. 40/2005 e ss.mm. definisce le Società della salute “organismi consortili” e che, pertanto, la disciplina giuridica di funzionamento delle stesse è rinvenibile parte nella L.R. n. 40/2005 parte nel D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e ss.mm., il quale, all'art. 31 disciplina i Consorzi;

Richiamato il Regolamento di organizzazione della Società della Salute approvato con deliberazione n. 33 del 15/11/2019 e modificato con deliberazione n. 30 del 20/10/2023;

Considerato che a decorrere dal 1° aprile 2024, i dipendenti possono accedere al lavoro agile secondo le modalità previste dalla legge n. 81/2017 ovvero solo attraverso la sottoscrizione di un accordo individuale con l'Amministrazione di appartenenza;

Preso atto che la SdS Valdinievole non possiede un autonomo regolamento che disciplini il lavoro agile;

Visto il CCNL del 2.11.2022 che disciplina il lavoro agile;

Vista l'istanza prot. 6535/2025 presentata dal dipendente matr. 217264 con la quale richiede lo svolgimento delle proprie prestazioni lavorative in modalità agile, come previsto e consentito dalle disposizioni normative e dalla contrattazione collettiva;

Rilevato che per i dipendenti più esposti a situazioni di rischio per la salute, la normativa evidenzia la necessità di garantire ai lavoratori che documentano “gravi, urgenti e non altrimenti conciliabili situazioni di salute, personali e familiari” la possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile;

Preso atto della situazione personale del dipendente che manifesta l'esigenza di svolgere la prestazione operativa in modalità agile da autorizzare temporaneamente fino al 30.04.2026;

Effettuata una puntuale ricognizione dei servizi che possono essere resi con lavoro agile e delle specifiche attività da svolgere a distanza o che richiedono la presenza in sede;

Considerato che, il servizio reso dal dipendente può essere reso in modalità agile senza che ciò comporti pregiudizio o riduca in alcun modo la fruizione e la qualità dei servizi nei confronti degli utenti;

Stabilito che la prestazione dovrà essere svolta secondo le condizioni generali convenute nell'accordo individuale, allegato alla presente determinazione;

Ritenuto pertanto, di autorizzare la dipendente matricola n. 217264 allo svolgimento di lavoro agile nel rispetto delle indicazioni fornite dalla normativa e delle disposizioni riportate nell'accordo individuale di cui all'All. 1, parte integrante del presente provvedimento, precisando che le giornate autorizzate saranno massimo 2 giorni a settimana, salvo diversi accordi che potranno intervenire tra le parti prima del 30.04.2026;

Richiamate le norme di cui al D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

Richiamato il vigente Regolamento di organizzazione;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000;

DISPONE

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di accogliere l'istanza del dipendente matr. 217264 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, e di concedere lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità di lavoro agile a far data dal 10.11.2025 e fino al 30.04.2026;
2. di approvare lo schema di accordo individuale per la prestazione in lavoro agile (Allegato 1) e il piano di smart working che formano parte integrante e sostanziale del presente disposto;
3. di trasmettere il presente atto al dipendente autorizzato;
4. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il dott. Stefano Lomi;
5. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato per 15 giorni, a cura della struttura adottante, sul sito web del Consorzio ai sensi dell'art. 32 della Legge 18 Giugno 2009, n. 69.

Il Direttore della Società della Salute Valdinievole
Dott. Stefano Lomi